

C O M U N E        D I   A U S T I S

PROVINCIA DI NUORO

S T A T U T O        C O M U N A L E

Approvato con delibera del Consiglio comunale  
n.124 del 9.10.1991 integrato con Delibere del  
C.C. n.64 del 5.05.1992, n. 127 del 28.09.1992  
e n. 138 del 27.10.1992

Pubblicato sul BURAS N. 10 Parte Terza il  
15.03.1993

# S T A T U T O C O M U N A L E

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. La Comunità Locale di Austis è autonoma.
2. La Comunità realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art.128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equi ordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi dei cittadini ad essa appartenenti.
7. Il Comune tutela e realizza la pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto delle peculiarità di entrambi; promuove azioni positive volte a favorire la reale parità delle opportunità, rimuovendo gli ostacoli che di fatto pregiudicano la sua partecipazione al mondo del lavoro, alla vita sociale, economica, politica e religiosa.
8. Il Comune favorisce l'educazione permanente nei diversi ambiti educativi: famiglia, scuola e società promuovendo azioni adeguate per il coinvolgimento paritario di uomo e donna.
9. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, degli ambienti di vita e convivenza sociale.
- 10.11 Comune tutela e valorizza le specificità relative ai diritti legati ai problemi dell'infanzia, dei giovani, degli anziani, della donna, del lavoro e dello sviluppo economico del territorio attraverso la formazione di CONSULTE per i rispettivi settori.  
La composizione, il funzionamento, i compiti saranno disciplinati da apposito regolamento.
- 11.11 Comune persegue la collaborazione, la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, eco nemiche e sindacali alla vita pubblica.

12. Il Comune promuove favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
13. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto, nonché da regolamenti e atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
14. Il Comune di Austis, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli (Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia), riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.  
A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.  
Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
15. Il Comune adotta le misure necessarie ai fini della tutela e salvaguardia dell'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento. Attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali, e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
16. Il Comune dichiara il proprio territorio comunale non disponibile per installazioni nucleari, civili e militari, armi da guerra e manovre militari.
17. Il Comune e quanti si trovano nel suo territorio sono titolari dei diritti fondamentali direttamente riconosciuti da norme giuridiche internazionali.  
Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.
18. Il Comune considera cittadini attivi anche tutti coloro che, indipendentemente da età, sesso, caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso percettivo, abbiano difficoltà a svolgere, autonomamente, ogni attività nell'ambiente costruito. A tal fine il Comune si impegna ad abbattere le barriere architettoniche per l'adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici alle norme vigenti in materia.
19. Il Comune dedicherà particolare attenzione ai problemi dei propri cittadini emigrati per motivi di lavoro, favorendo il loro ritorno e il reintegro nella comunità di origine.
20. Nell'attività del Comune particolare importanza è garantita alla lingua sarda in cui si identifica la popolazione di Austis; ad essa viene riconosciuta pari dignità sociale rispetto alla lingua italiana.  
Si rimanda al relativo regolamento l'attuazione di tutti gli aspetti specifici.

21. Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria della comunità secondo la tradizione scritta e orale.  
Si rimanda al relativo regolamento l'attuazione di tutti gli aspetti specifici ;

## ART. 2

### F U N Z I O N I

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale é organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse Comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che sia no state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.

## ART. 3

### ' R A P P R E S E N T A N Z A

1. Il Comune cura **gli interessi della** Comunità **per tutto ciò che** rientra **nell'\_\_** ambito **delle** rispettive competenze e secondo **il** proprio ordinamento **statutario**.
2. Il Comune rappresenta **gli** interessi della Comunità nei confronti dei **soggetti** pubblici e privati **che** esercitano attività o svolgono funzioni riguardanti la popolazione e il territorio  
Promuove intese ed accordi con essi, emana le direttive e fornisce indicazioni di cui i soggetti pubblici e privati devono tener conto.
3. Il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati in armonia con le esigenze della Comunità e compatibilmente con il corretto esercizio delle sue funzioni.

## ART. 4

### SVILUPPO CULTURALE, ECONOMICO E SOCIALE

1. Lo sviluppo culturale, economico, sociale nonché la valorizzazione **delle** risorse umane, territoriali e ambientali é perseguito attraverso la promozione e gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità **di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.**
2. Il Comune si impegna a perseguire un'organica politica di programmazione sovra comunale, promuovendo un sistema di rapporti con gli altri Comuni. Comunità Montana, Provincia, Regione e i rapporti tra i Comuni e le altre istituzioni dovranno essere

sviluppati e valorizzati nel rispetto delle rispettive competenze, su un piano di collaborazione e cooperazione nelle forme prescritte dalla Legge Regionale.

3. Il Comune tutela e valorizza la cultura locale attraverso il recupero e la rivalutazione del patrimonio storico, linguistico, archeologico, etnico ; favorisce la nascita e lo sviluppo delle attività artigianali di tipo artistico.
4. Il Comune, nel quadro complessivo dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, provvede alla tutela e valorizzazione dei beni culturali attraverso il servizio pubblico di biblioteca, quale servizio indispensabile per:
  - a) garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni attuando il principio della trasparenza del proprio operato;
  - b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
  - c) documentare, conservare e valorizzare la memoria storica e il patrimonio culturale della comunità.Il Comune per le finalità del servizio pubblico di biblioteca, promuove e attua a diversi livelli forme e strumenti di cooperazione in accordo con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia, sulla base delle norme regionali.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si avvale del complesso dei beni di cui dispone: beni demaniali e patrimoniali.
6. Il Comune si impegna a garantire l'uso reciproco dei beni strumentali, didattici, audiovisivi fra le istituzioni scolastiche, culturali, ricreative, sportive, di volontariato e le associazioni di cittadini.  
Si demanda la disciplina degli aspetti specifici ad apposito regolamento.
7. Al fine di favorire l'utilizzo collettivo dei beni il Comune riconosce l'utilità sociale e il valore civico delle donazioni di beni fatte al Comune da privati cittadini, Enti, Istituzioni.
8. Le terre comunali appartengono alla comunità locale; il Comune garantisce l'uso delle medesime a tutti i cittadini.  
Le forme d'uso, i modi, i rapporti tra amministratori comunali e cittadini saranno disciplinati da apposito regolamento, tenendo anche conto dei principi generali contenuti nei regolamenti d'uso esistenti e delle prassi consuetudinarie .
9. Per i terreni gravati da uso civico si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

10. Lo sviluppo economico del Comune viene perseguito nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, con l'adozione di piani di intervento volti principalmente a favorire l'occupazione anche mediante società di incentivo.
11. Il Comune promuove la costituzione di società e cooperative a livello comunale e comprensoriale finalizzate a favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive agricole, commerciali, turistiche, direzionali e per l'espletamento dei servizi, attraverso l'incentivazione economico-finanziaria,, un adeguato servizio informativo e di consulenza.
12. Soggetti prioritari nella scelta delle forme di gestione dei servizi comunali, saranno le società costituite e/o cooperative.

#### ART. 5

##### ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COM.LE, STEMMA, GONFALONE

1. Il territorio del Comune su cui é insediata la comunità di Austis ha un'estensione di Ha 5075 e comprende i seguenti vicinati: MESUIDDA, SANTUMIALE, SANTUZUENI, PASTOREDDU, SA CODINA, SANT'AOSTINU, SACCHEDDU, PERDAS LADAS e SU CUNZAU MANNU.
2. Le terre di proprietà del Comune hanno una estensione di Km. 22,00 e confinato a sud con i comuni di Neoneli e Sorgono, a nord con Olzai, ad est con Teti e ad ovest con Neoneli e Nughedu Santa Vittoria.
3. Il Consiglio e la G.M. si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel Palazzo Civico sito in Via Vittorio Emanuele.  
In casi particolari il Comune può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
4. Il Comune provvederà a dotarsi di un proprio stemma e un proprio gonfalone. Con delibera del C.C., ad integrazione del presente Statuto, verranno determinati i corrispondenti elementi costitutivi da sottoporre alla approvazione di legge.
5. Il Regolamento disciplina l'uso e la riproduzione del gonfalone previa autorizzazione del Comune.  
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

#### ART. 6

##### ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e del\_ la massima conoscibilità.
2. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destina

re ad Albo Pretorio , per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti-dalia legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
4. Al fine di garantire ai cittadini informazioni adeguate sull'attività del Comune, ulteriori forme di pubblicità verranno realizzate nelle bacheche, nelle strade, nei- vicinati del paese secondo le modalità che verranno specificati nel regolamento.

## CAPO II - ATTIVITÀ' NORMATIVA

### ART. 7

#### STATUTO

1. Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrati va del Comune.
2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto, così come previsto dall'art.4, conia 3 della legge 8 Giugno 1990, n° 142, deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.
3. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, almeno il 10% dei cittadini, maggiorenni, di cui all'art. 1, comma 17.
4. Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 53

### ART. 8

#### REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegazione :
  - a) sulla propria organizzazione ;
  - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
  - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
  - d) nella materia in cui esercita funzioni;
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statuarie e dalla normativa comunitaria

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione d,<sup>a</sup> parte del Consiglio comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari .
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

#### ART. 9

##### Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 Giugno 1990, N° 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti e i provvedimenti dell'Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni .
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita, per le finalità di cui ai precedenti commi, una commissione tecnica presieduta dal Segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio che ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.

## ART. 10

### Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Con il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 13 poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere attribuiti al Segretario Comunale. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.
3. Le emanazioni di ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 Giugno 1990 n° 142 devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 15 giorni consecutivi. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

## ART. 11

### Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto dall'art. 6.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

## ART. 12

### Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al consiglio, alla giunta, al Sindaco ed al Segretario Comunale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al Segretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai funzionari responsabili dei servizi.

### CAPO III<sup>0</sup> - ORDINAMENTO

#### ART. 13

##### Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, sono disciplinate, nel rispetto della legge 8 Giugno 1990 n° 142, e delle riserve di legge della stessa prevista, dalle disposizioni del presente Statuto.
2. L'attribuzione delle competenze degli Assessori viene proposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione dopo la sua elezione ed approvata dal Consiglio comunale nel rispetto di quanto eventualmente previsto nel documento programmatico, nonché comunicata agli organi previsti dalla legge. Nella deliberazione di cui al precedente comma possono essere poste limitazioni alle potestà di delega del Sindaco agli Assessori.

#### ART. 14

##### Tutela degli interessi della comunità

1. Spetta al soggetto del comune competente all'emanazione del provvedimento finale ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'ente e per la resistenza in giudizio.
2. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

#### ART. 15

##### Giusto procedimento

1. Salvo che per le attività di cui all'ultimo comma dell' art. 45 della legge 8 Giugno 1990 n° 142, attribuite al Segretario Comunale ed ai funzionari secondo le rispettive competenze, tutti gli altri provvedimenti sottratti alla competenza residuale generale della Giunta ed attribuiti ad altri organi secondo la disciplina del presente ■ Statuto devono rispettare il giusto

procedimento così come definito dal comma successivo.

2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capogruppo consiliari.

#### ART. 16

##### Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla Legge 8 Giugno 1990, n° 142 o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
5. Tra gli organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto all'art. 13, comma 2.

#### ART. 17

##### Attività consultiva e di controllo

1. L'attività consultiva e di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti del comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto. Tale tipo di potestà consultiva è attribuita solo ai soggetti ai quali in base all'ordinamento comunale è consentito il trasferimento delle competenze in materia.

## ART. 18

### Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra dirigenti o funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il segretario esso viene risolto dalla Giunta.
3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

## ART. 19 Consiglio

### Comunale

1. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo nel rispetto delle funzioni specificamente demandatagli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.
3. Ove gli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosi discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.
4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo.  
Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano, altresì, l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
7. Spetta al Consiglio Comunale la nomina e la designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.
8. Sono inserite all'Ordine del Giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri su cui il Consiglio si sia pronunciato su proposta della Giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
9. Il Consiglio comunale esercita la potestà di auto organizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

#### ART. 20 Gruppi

##### consiliari

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi Consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### ART. 21

##### Commissioni consiliari

1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti con funzione referente, ed eventualmente consultive e redigenti, secondo le previsioni del regolamento.
2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Il regolamento può prevedere, altresì, l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

## ART. 22

### Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono comunicate per iscritto al Sindaco che deve inserirle nell'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio nella quale si provvede alla relativa sostituzione.

Le dimissioni diventano irrevocabili, dal momento della presa d'atto .da parte, del Consiglio.

2. Le modalità d'iniziativa e di accesso del consigliere sono disciplinate dal regolamento.
3. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buono andamento della azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
4. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che alle elezioni ha riportato il maggior numero di voti di preferenza, in caso di parità svolgerà le funzioni il più anziano di età.

## ART. 23

### Svolgimento lavori consiliari

1. Il Consiglio é convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del Giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Lee eccezioni alla pubblicità delle medesime sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone o gruppi.
5. Tutte le votazioni hanno luogo in forma palese con eccezione dei casi previsti dal regolamento.
6. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 24  
La Giunta

1. La Giunta é l'organo esecutivo del Comune; essa é composta dal sindaco e da 4 assessori consiglieri eletti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da al meno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.
2. Il documento programmatico deve essere depositato 15 giorni prima della seduta. Se nelle prime tre votazioni a scrutinio palese da effettuarsi in distinte sedute la lista dei candidati alla carica di sindaco e di assessore non ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il consigliere anziano, qualora non siano de corsi sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dal verificarsi delle vacanze, può indire sessione consiliare per l'effettuazione di tre ulteriori votazioni.
3. Il documento programmatico dovrà contenere adeguate motivazioni circa le ragioni della scelta dei candidati assessori.
4. Il documento programmatico può prevedere la ripartizione dell'attività della giunta in settori omogenei con contestuale indicazione degli assessori preposti. Il Consiglio può successivamente, su proposta del Sindaco, deliberare a maggioranza semplice la modifica di tale ripartizione.
5. La Giunta provvede, su proposta del Sindaco, con propria deliberazione da comunicare al consiglio, ove non sia già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali é conferita la cura dei settori medesimi.
6. La Giunta é presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
7. Per la validità delle adunanze é richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui é stabilita una maggioranza speciale.
8. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'Ordine del Giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
9. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
- 10- La convocazione per l'elezione del nuovo Sindaco e della Giunta è disposta entro dieci giorni dalla data in cui si verifica la vacanza e cioè dalla data delle dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli assessori, ovvero al verificarsi della decadenza o morte del Sindaco.  
Nel 1° caso, dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori, la convocazione e presidenza spettano al Sindaco, mentre tali adempimenti, nel 2° caso, decadenza o morte del Sindaco, spettano al Vice - Sindaco o all'Assessore anziano -

11. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti -fondamentali del Consiglio la Giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali a cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. Tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nella deliberazione generale di indirizzo della Giunta costituiscono attività di gestione amministrativa-riservata al Segretario ed ai funzionari secondo le rispettive competenze.

ART. 25 II

Sindaco

1. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza del Consiglio comunale e della Giunta di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.
3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune in parti colare:
  - a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;
  - b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporre l'esame alla Giunta;
  - c) adotta le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti;
  - d) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  - e) stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente.

ART. 26 Vice  
Sindaco

1. Il Vice - Sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice - Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

ART. 27 Struttura  
dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diverse entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzato allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.
3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.
5. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile di servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6. Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla Giunta comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi di cui agli artt. 31 - 33.
7. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.
8. Ove sia ritenuto opportuno e necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti e programmi determinati, possono essere costituiti gruppi di studio e di ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità e competenza professionale, ma nel rispetto della posizione funzionale del dipendente. In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che, comunque, riguardino unità organizzative.

ART. 28

Incompatibilità

1. Per i casi di incompatibilità, nonché i limiti', relativi allo svolgimento di atti vitali lavorative dei dipendenti comunali, all'infuori di quella prestata al servizio dell'ente, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.01.1953, n° \

ART. 29 Funzioni di

direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi e quant'altro risultati necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sotto ordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
5. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito "centro di imputazione".
6. Il centro di imputazione è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

ART. 30

Segretario comunale e funzionari responsabili dei servizi

1. Al Segretario spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia, attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

2. L'attribuzione delle competenze di cui all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142, nonché quelle di cui al presente Statuto, al Segretario, deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, del ruolo e delle funzioni di alta direzione del Segretario.
3. Al Segretario sono attribuite le competenze di cui alla Legge 8:giugno:1990, n° 142, secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti dell'Ente.
4. Al medesimo funzionario, in attuazione dell'art. 51 della Legge n° 142/90 sono attribuite :
  - a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente Statuto ed i principi di cui all'art. 29;
  - b) la presidenza delle commissioni di gara d'appalto e di concorso con la assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
  - c) la gestione amministrativa dell'Ente.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario comunale adotta gli atti e i provvedimenti anche a rilevanza esterna.
6. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 29, il Segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi. Per gli uffici e i servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al Segretario.
7. Il Segretario coordina l'attività dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, prevalentemente, attraverso la conferenza permanente di cui all'art. 31.
8. A richiesta degli organi collegiali dell'Ente o degli stessi responsabili degli uffici e dei servizi o di propria iniziativa, ogni volta lo ritenga opportuno, il Segretario svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, verificando lo stato di realizzazione.
9. Il Segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.

10. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'ente.
11. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi.
12. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il Segretario esercita funzioni di indirizzo organizzatorie, di coordinamento e controllo.
13. La stipula spetta al Segretario, salvo che lo stesso non svolga la funzione di Uf fidale rogante, nel qual caso alla stipula provvede il Sindaco.

#### ART. 31

##### Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzate e per favorirne l'attività per progetti e programmi é istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

#### ART. 32 Relazioni

##### sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente previa deliberazione del Consiglio ove occorra procedere a variazioni del Bilancio.

2. Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del comune vengono sottoposte all'esame del Consiglio per le conseguenti determinazioni anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9.
3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'ente.

#### CAPO IV -

#### ATTIVITÀ' Art. 33

##### Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale il programma di attuazione, ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.
3. I piani ed i programmi di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del Bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

#### Art. 34 Attività

##### amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici e privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'<sup>1</sup> economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 Agosto 1990 n° 241 e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso, di inizio attività su denuncia del\_ l'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune; in assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

Art. 35

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbano essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile e, informalmente sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### Art. 36

##### Comunicazione dell'inizio del procedimento

L'avvio di ogni procedimento amministrativo é comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso e alla ricezione dello stesso, ai di retti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.

Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessi alla comunicazione.

Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

#### Art. 37

##### Accesso agli atti e documenti amministrativi

**Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.**

**Tutti** i cittadini **possono** accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.

Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbano prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

#### Art. 38 Atti

##### sottratti all'accesso

Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che siano sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese o documenti non sottratti all'accesso.

#### Art. 39

##### Pareri

- 1.1 pareri tecnico, contabile e di legittimità costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto, su cui il parere viene espresso, intende perseguire.

#### Art. 40

##### Attestazione di copertura finanziaria

1. I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati, sia da organi collegiali che individuali, senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

#### Art. 41 Regolamento dei contratti

1. Il comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

#### Art. 42

##### I servizi locali

1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal comune.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convocazione, unione di comuni e consorzio, anche previo accordo di programma.
5. In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione, dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alle realizzazioni dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbano rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
8. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e **forme** di raccordo tra il soggetto gestore ed il comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 43  
Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il comune costituisce con atto motivato le istituzioni: demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente, le modalità di indirizzo da parte del consiglio comunale.

ART. 44

Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli  
amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta ovvero da 1/3 dei consiglieri contenente la lista dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione ed a presidente scelti al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate" esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2. La nomina del direttore delle istituzioni é disposta dalla Giunta previo concorso pubblico.
3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione della Giunta e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
4. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta della Giunta.
5. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri o proposta dalla Giunta contenente la lista di nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

CAPO V° FINANZA CONTABILITA! E REVISIONE

Art. 46 Autonomia

finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzione volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

ART. 47 Controllo di  
gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire la lettura per programmi, progetti, servizi, ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicazioni e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del Bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire con relazione scritta circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione-finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ART. 43 Revisori  
dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici e dei revisori .
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno, altresì, previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendone ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

ART. 49 Regolamento di  
contabilità

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui ai presente capo e dall'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

CAPO VI° - PARTECIPAZIONE

ART. 50

Forme associative e rapporti con il Comune

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'albo vengono assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
2. E' istituito un albo ove vengono iscritti, 'a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale.
5. Ferme restando le forme di decentramento organizzatorio previste dallo Statuto, l'apposito regolamento dovrà prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di vicinato per garantire nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente, la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.
6. Gli organismi di partecipazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.
7. E' altresì previsto per gli stessi attività consultiva secondo i criteri, le modalità e procedure, previste nelle norme regolamentari.

Art. 5L

Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini singolarmente o in forma collettiva, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

## Art. 52

### Proposte

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statuarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione é istituita se la proposta é fatta propria da almeno 1/3 dei consiglieri comunali.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte 'di almeno 10% di cittadini maggiorenni, di cui all'art. 1 comma 17.
3. Il regolamento disciplinerà l'ipotesi di accordo tra il comitato e l'amministrazione comunale, i termini entro cui il consiglio comunale delibera sulla proposta nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

## Art. 53 Referendum

### consultivo

1. E' indetto referendum consultivo sulle deliberazioni consiliari e su questioni di grande rilevanza sociale, quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini, maggiorenni, di cui all'art.1 oppure la maggioranza assoluta dei consiglieri, assegnati al Comune.
2. Il consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire Referendum consultivi su questioni di grande rilevanza sociale. Tali referendum sono sottoposti alle norme di cui all'articolo successivo commi 2 e 4.

## Art. 54

### Efficacia del referendum consultivo

1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. Il referendum é valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Il consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri Comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

4. Qualora il consiglio comunale ritenga non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
5. In materia di regolamenti il parere emerso dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante per le determinazioni del consiglio comunale qualora sia stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 55 Materie  
escluse

1. Non é ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
  - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
  - b) personale comunale delle istituzioni e delle aziende speciali;
  - c) funzionamento del consiglio comunale;
  - d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

ART. 56 Comitato  
promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum.

ART. 57 Giudizio di  
ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'art. 56 e nel regolamento.
2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

J.

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga lesa da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il collegio di cui al successivo comma sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio di potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.
3. Il collegio è composto da due consiglieri nominati dal consiglio di cui uno di minoranza e dal Segretario Comunale.
4. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.
6. Su richiesta dell'ufficio dei diritti del cittadino, alle udienze posso\_ no essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.
7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale.

ii

Art. 59

Ufficio per i diritti del cittadino

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio per i diritti del cittadino.
2. L'ufficio ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale. Il regolamento sulla partecipazione ne determina i poteri e le caratteristiche.

Art. 60-

Funzioni

1. L'ufficio riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi alle negligenze ed ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali o da organi dell'ente.
2. L'ufficio organizza l'attività di informazione rivolta al cittadino per consentire l'accesso agli organi comunali, nonché la conoscenza e l'attivabilità dei suoi diritti.

CAPO VII<sup>0</sup> NORME FINALE E TRANSITORIE

Art. 61

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

I N D I C

c		CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art	1 -	Principi generali
.		
Art	2 -	Funzioni
.		
Art	3 -	Rappresentanza
.		
Art	4 -	Sviluppo sociale, culturale ed economico
.		
Art	5 -	Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemmate gonfalone
.		
Art	6 -	Albo Pretorio ed informazione
.		
.		CAPO II - ATTIVITÀ' NORMATIVA
Art	7 -	Statuto
Art	8 -	Regolamenti
.		
Art	9 -	Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute
.		
Art	10 -	Ordinanze
.		
Art	11 -	Pubblicità
.		
Art	12 -	Fonti di interpretazione e di applicazione
.		
.		CAPO III - ORDINAMENTO
Art	13 -	Riparto competenze
.		
Art	14 -	Tutela degli interessi della comunità
.		
Art	15 -	Giusto procedimento
.		
Art	16 -	Deleghe
.		
Art	17 -	Attività consultiva e di controllo
.		
Art	18 -	Regolamento dei conflitti di competenza
.		
Art	19 -	Consiglio comunale
.		
Art	20 -	Gruppi consiliari
.		
Art	21 -	Commissioni consiliari
.		
Art	22 -	Consiglieri
Art	23 -	Svolgimento lavori consiliari
.		
Art	24 -	La Giunta
.		
Art	25 -	Il Sindaco
.		
Art	26 -	Il Vice Sindaco
.		
Art	27 -	Struttura dell'Ente
.		
Art	28 -	Incompatibilità
.		
Art	29 -	Funzioni di direzione
.		
Art	30 -	Segretario comunale e funzionari responsabili dei servizi
.		
Art	31 -	Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi
.		

- Art. 41 - Regolamento dei contratti
- Art. 42 - 1 servizi locali
- Art. 43 - Istituzioni
- Art. 44 - Nomina, revoca e mozione di sfiducia degli amministratori delle aziende e delle istituzioni
- Art. 45 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

CAPO V - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

- Art. 46 - Autonomia finanziaria Art.
- 47 - Controllo di gestione
- Art. 48 - Revisori dei conti
- Art. 49 - Regolamento di contabilità

CAPO VI - PARTECIPAZIONE

- Art. 50 - Forme associative e rapporti con il Comune
- Art. 51 - Istanze, interrogazioni e petizioni
- Art. 52 - Proposte
- Art. 53 - Referendum consultivo
- Art. 54 - Efficacia del referendum consultivo
- Art. 55 - Materie escluse
- Art. 56 - Comitato promotore
- Art. 57 - Giudizio di ammissibilità
- Art. 58 - Tutela civica
- Art. 59 - Ufficio per i diritti dei cittadini
- Art. 60 - Funzioni

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 61 - Termine per l'adozione dei regolamenti

\*\*\*\*\*